

## Morte o lesioni di un soggetto terzo rispetto al lavoratore: quale spazio di applicazione per le norme prevenzionistiche? Nota a Cass. pen., Sez. IV, 20 novembre 2024, ud. 23 ottobre 2024, n. 42483

*Death or injury to a third party with respect to the worker: what scope for application of preventive provisions? Note to the Criminal Court of Cassation, Section IV, 20 November 2024, hearing 23 October 2024, no. 42483*

di **Giulia Rizzo Minelli**

**Abstract [ITA]:** La presente nota prende in considerazione una recente pronuncia della Corte di cassazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La sentenza in commento, infatti, ha riconosciuto la sussistenza delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., che aumentano la pena per le ipotesi di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse «*con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*», anche nel caso in cui il soggetto leso sia una persona terza ed estranea al contesto lavorativo.

**Abstract [ENG]:** The article examines a recent decision by the Court of Cassation regarding health and safety in the workplace. The ruling recognized the existence of the aggravating circumstances outlined in article 589, paragraph 2, and in article 590, paragraph 3 of the Criminal Code, which increase the penalty for cases of involuntary manslaughter and involuntary bodily harm committed «*through the violation of regulations for the prevention of workplace accidents*», even when the injured party is a person unrelated to the work environment.

**Parole chiave:** datore di lavoro – responsabile servizio protezione e prevenzione (RSPP) – omicidio colposo; circostanze aggravanti – norme prevenzionistiche – terzo estraneo al contesto lavorativo.

**Keywords:** *employer – responsible for safety and prevention services – involuntary manslaughter – Aggravating circumstances – Safety regulations – third party unrelated to the work environment.*

**SOMMARIO:** 1. Premesse. – 2. Il caso *sub iudice*. – 3. Il contesto normativo e giurisprudenziale entro cui si inserisce la vicenda. – 4. La decisione della Suprema Corte. – 5. Considerazioni conclusive.

### 1. Premesse.

Con la recente sentenza in commento, la IV Sezione della Corte di cassazione ha affrontato la tematica dell'applicabilità della circostanza aggravante relativa alla violazione delle norme antinfortunistiche anche con riferimento all'infortunio occorso ad un soggetto estraneo all'organizzazione dell'impresa.

La possibilità di garantire tutela a soggetti terzi rispetto ai pericoli che promanano dal contesto lavorativo, attraverso l'espansione della disciplina prevista dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nella proiezione del diritto penale, si è manifestata soprattutto con riguardo alle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., che prevedono l'aumento di pena per le ipotesi di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse «*con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> In dottrina, sull'argomento, M. RICCARDI, *Aggravante prevenzionistica, rischio extralavorativo e tutela "estesa" dei terzi*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, 4; F. GIUNTA, *Le aggravanti del "luogo di lavoro": a proposito di un'espressione fuorviante*, in *Discrimen*, 2021, 3, 360; E. NAGNI, *Dall'espertazione del rischio alla sua concretizzazione*:

In tale prospettiva, la giurisprudenza si è impegnata nell'analisi di quali classi di eventi possano essere effettivamente ricondotte nelle fattispecie codicistiche aggravate dalla violazione della normativa prevenzionistica, nel prisma della concretizzazione del rischio che la disposizione violata mira a prevenire<sup>2</sup>.

Nel caso oggetto di attenzione, la IV Sezione della Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto dal difensore del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di un parco comunale, ha ritenuto che l'evento lesivo, occorso ad un soggetto terzo rispetto al contesto lavorativo, rientrasse proprio tra quelle situazioni oggettivamente pericolose che l'RSPP, nella propria qualità, avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.

## 2. La vicenda *sub iudice*.

Il RSPP per il parco di Villa Coronini Cronberg, sito a Gorizia, nelle fasi di merito, era stato condannato per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa prevenzionistica (*ex artt. 40, 589, comma 2, c.p.*).

In entrambi i gradi era stato accertato e statuito che l'imputato, nella sua qualità, aveva omesso di segnalare nel Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR"), alla cui redazione aveva collaborato con il datore di lavoro, l'esistenza di un pozzo nel parco e lo stato di vetustà ed inidoneità della sua copertura; in assenza di segnaletica e di opportuni presidi, durante una gara di *orienteering*, un minore era caduto nel pozzo, perdendovi la vita<sup>3</sup>.

Il difensore dell'imputato, ricorrendo per cassazione, allora, aveva contestato il riconoscimento dell'aggravante antinfortunistica, rilevando che non si fosse concretizzato un rischio propriamente lavorativo, dato che l'evento lesivo avrebbe riguardato un terzo estraneo, non identificabile quale fisiologico destinatario della tutela prevenzionistica. Era stato anche rilevato che la posizione del RSPP è finalizzata al coordinamento del servizio di prevenzione e protezione e non può, al contrario, essere gravata di obblighi incumbenti sul datore di lavoro.

La IV Sezione, però, ha ritenuto infondato il ricorso.

Al fine di meglio comprendere le argomentazioni addotte dai giudici nella pronuncia in commento, giova brevemente ripercorrere il contesto normativo e giurisprudenziale entro cui si inserisce il pronunciamento in rassegna.

## 3. La tutela del terzo estraneo rispetto all'ambiente di lavoro: la normativa e la giurisprudenza di riferimento.

L'aspetto centrale su cui si sofferma la sentenza in commento attiene all'applicazione della c.d. "aggravante prevenzionistica" anche a soggetti estranei all'ambito lavorativo.

Gli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p. prevedono l'aumento di pena per le ipotesi di omicidio colposo e lesioni personali colpose ove conseguano alla «violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»<sup>4</sup>. Secondo l'indirizzo tradizionale, la locuzione "norme per la prevenzione

---

il difficile equilibrio di tutela del terzo estraneo all'attività di impresa, in *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, 2024, 2, 125 ss.; C. GIGANTE, *Sulla responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al terzo estraneo all'organizzazione imprenditoriale*, in [www.dpei.it](http://www.dpei.it), 2024.

<sup>2</sup> *Ex multis*, Cass., Sez. IV, 18 gennaio 2022, n. 3541; Cass., Sez. IV, 12 novembre 2019, n. 51142; Cass., Sez. IV, 17 giugno 2014, n. 43168; Cass., Sez. IV, 17 aprile 2012, n. 23147; Cass., Sez. IV, 6 novembre 2009, n. 43966.

<sup>3</sup> Si specifica che la circostanza che il DVR fosse stato redatto con la collaborazione dell'RSPP è un dato che viene indicato espressamente nella sentenza in commento. A questo riguardo, si ritiene opportuno rammentare che la predisposizione e l'aggiornamento del DVR è un compito di esclusiva competenza del datore di lavoro (art. 17 d.lgs. n. 81/2008), il quale – comunque – può essere supportato da tecnici e consulenti esperti.

<sup>4</sup> Sull'argomento, si vedano, F. CONSULICH, *Manuale di diritto penale del lavoro*, Torino, 2024, 163 ss.; M. MARIOTTI, *Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e del manutentore di un videogioco per la morte di una bambina rimasta folgorata*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2017, 4, 306 ss.; B. PATERRA, *L'estensibilità all'extraneus della tutela*

degli infortuni sul lavoro” deve essere intesa in senso limitativo, comprensiva di tutte quelle disposizioni, contenute o meno nella legislazione di settore, che tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi<sup>5</sup>. Trattasi, quindi, di regole cautelari teologicamente orientate a ridurre o ad eliminare uno specifico rischio connesso all’attività lavorativa e che possa sfociare in eventi dannosi per i lavoratori o per soggetti a questi assimilabili<sup>6</sup>.

Sul piano giurisprudenziale si riscontrano, tuttavia, diversi filoni interpretativi che ammettono in diversa misura la possibilità di ampliare il novero dei “creditori” degli obblighi prevenzionistici e, quindi, di estendere la normativa antinfortunistica-protezionistica in favore di terzi soggetti.

Le pronunce sull’argomento, che hanno anche elaborato una nozione più o meno ampia della locuzione “luoghi di lavoro”, si sono soffermate sulla portata della regola cautelare violata ed hanno valutato in quali casi potrebbero ritenersi sussistenti fattori sopravvenuti che, innescando un rischio eccentrico rispetto a quello che si è chiamati a governare, interrompono, *ex art. 41, comma. 2, c.p.*, il nesso di causalità tra la condotta inosservante del garante e l’evento in concreto verificatosi<sup>7</sup>.

In particolare, una parte della giurisprudenza ha posto l’accento sulla necessità di vagliare attentamente quale sia lo *specifico* scopo di protezione assunto dalla *specifico* regola cautelare violata in quanto, solo la corretta individuazione del rischio che la norma intenderebbe prevenire consentirebbe di orientare l’interprete sulle determinazioni da assumere rispetto al caso di specie, nonché di evitare soluzioni che potrebbero produrre una vera e propria eterogenesi dei fini.

Dunque, secondo un primo filone interpretativo che si inserisce su questo solco, la tutela prevenzionistica nei confronti dei terzi dovrebbe essere limitata solo a quei soggetti che gravitassero intorno all’impresa in virtù di un nesso funzionalistico con l’attività produttiva, essendo legittimamente presenti nell’ambiente di lavoro al fine di prestare il proprio contributo all’attività lavorativa o, comunque, per qualsiasi ragione a questo connessa.

L’accesso all’ambiente in cui si espleta l’attività datoriale, per ragioni connesse all’organizzazione aziendale, trasformerebbe, così, l’*extraneus* in titolare del credito di sicurezza nell’ambiente di lavoro, con il limite però della volontaria esposizione alla fonte di pericolo<sup>8</sup>. Gli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 81/2008, quindi, trascendono, in tale ottica, il ristretto contesto lavorativo dell’impresa e trovano applicazione nei confronti di tutti i soggetti terzi estranei rispetto al ciclo produttivo, che, per le più varie motivazioni, siano entrati, però, in contatto con il perimetro del rischio (in origine) endoaziendale. A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «*in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all’organizzazione dei lavori, sicché dell’infortunio che sia occorso all’ “extraneus” risponde il garante della sicurezza, sempre che l’infortunio rientri nell’area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo*»<sup>9</sup>.

In sostanziale continuità con tale indirizzo, la giurisprudenza ha poi successivamente esteso anche al terzo le c.d. “*aggravanti prevenzionistiche*”, ritenendo che a riguardo occorra valutare che vi sia

---

*antinfortunistica. Profili evolutivi e sistematici*, in *Discrimen*, 16 febbraio 2022, 10 ss.; D. CASTRONUOVO, *I delitti di omicidio e lesioni*, in F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, 2023, 372 ss.

<sup>5</sup> D. CASTRONUOVO, *I delitti di omicidio e lesioni*, cit., 372 ss. R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2023, *passim*. In giurisprudenza, Cass., Sez. IV, 7 marzo 1978, n. 5327; Cass., Sez. IV, 14 dicembre 1981, n. 4477; Cass., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899.

<sup>6</sup> F. GIUNTA, *Le aggravanti del “luogo di lavoro”: a proposito di un’espressione fuorviante*, cit.

<sup>7</sup> Su questi temi, in dottrina, vd. A. VALLINI, “*Cause sopravvenute da sole sufficienti*” e nessi tra condotte, in *Dir. Pen. Cont.*, 11 luglio 2012, 45; L. CORNACCHIA, *Il concorso di cause colpose indipendenti: spunti problematici (Parte I)*, in *Ind. Pen.*, 2001, 2, 657 ss.; E. MEZZETTI, *Autore del reato e divieto di regresso nella società del rischio*, Napoli, 2021.

<sup>8</sup> *Ex multis*, Cass., Sez. IV, 5 gennaio 1999, n. 7294.

<sup>9</sup> Cas., Sez. IV, 17 giugno 2014, n. 260947. In dottrina, I. SCORDAMAGLIA, *Il diritto penale della sicurezza del lavoro tra i principi di prevenzione e di precauzione*, in *Dir. pen. cont.*, 23 novembre 2012.

causalità tra la violazione delle disposizioni cautelari e l'evento lesivo, dovendo la norma violata mirare a prevenire proprio l'incidente verificatosi; in questo modo, la tutela dell'*extraneus*, a ben considerare, sarebbe esclusa solo ove il nesso sia interrotto, cioè quando la presenza del terzo nel luogo di lavoro al momento dell'infortunio abbia caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità. Talché le ipotesi aggravate in disamina troverebbero applicazione anche in ipotesi di contatto "non qualificato" con l'attività del datore.

In alcuni, recenti arresti che seguono tale impostazione, infatti, si è affermato che in tema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, *«le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi si verificano, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico»*<sup>10</sup>.

Diviene, quindi, determinante, in tale, particolare prospettiva a carattere "estensivo", ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, c.p., accertare che l'accesso all'ambiente lavorativo sia o meno legittimo, non rilevando se occasionato dalla prestazione di un contributo lavorativo o se originato da ragioni afferenti al contesto produttivo/datoriale<sup>11</sup>.

A fronte della linea interpretativa cui si è da ultimo accennato, parte della giurisprudenza, al fine di arginare il rischio di una incontrollata espansione della tutela antinfortunistica, ha replicato come sarebbe pur sempre necessario porre l'attenzione sulla natura della regola cautelare violata<sup>12</sup>. A questo proposito, si è operato un distinguo tra regole cautelari aventi natura "soggettiva" – che, come tali, trovano applicazione con riferimento esclusivo alla figura del lavoratore<sup>13</sup> – e quelle di natura "oggettiva", rivolte alla generalità delle persone che possono venire in contatto con fonti di pericolo generate dall'organizzazione lavorativa<sup>14</sup>. In questo secondo caso, la sfera di competenza del titolare dell'obbligo viene ravvisata, allora, in relazione alla specifica fonte di pericolo per il soggetto terzo<sup>15</sup>, che diviene, quindi, beneficiario della tutela apprestata dalle norme anti-infortunistiche nella misura in cui detta tutela debba intendersi proiettata al di fuori dei rapporti lavorativi o collaborativi con l'impresa.

Proprio sul punto, nel caso del disastro ferroviario di Viareggio, la giurisprudenza della Suprema Corte, ha statuito che *«è ben possibile che nell'evento si sia concretizzato il rischio lavorativo anche se avvenuto in danno del terzo ma ciò richiede che questi si sia trovato esposto a tale rischio alla stessa stregua del lavoratore. Per tale motivo, in positivo, vengono richieste condizioni quali la presenza non occasionale sul luogo di lavoro o un contatto più o meno diretto e ravvicinato con la fonte del pericolo; e, in negativo, che non deve aver esplicato i suoi effetti un rischio diverso»*<sup>16</sup>.

Secondo i giudici di legittimità, comunque, la materia prevenzionistica non potrebbe trasmodare attribuendo alla responsabilità datoriale caratteri di ubiquità, dato che, altrimenti, le relative tutele

<sup>10</sup> Così, Cass., Sez. IV, 16 settembre 2020, n. 32178; Cass., Sez. IV, 19 luglio 2019, n. 44142.

<sup>11</sup> In argomento, M. GROTTI, *L'accertamento della causalità nell'ambito degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Spunti per dibattito*, in G. CASAROLI, F. GIUNTA, R. GUERRINI, A. MELCHIONDA (a cura di), *La tutela penale della sicurezza del lavoro Luci e ombre del diritto vivente*, Milano, 2015, pp. 287-295; ivi anche C. BRUSCO, *L'imputazione colposa in materia antiinfortunistica nella recente giurisprudenza di legittimità*, pp. 335-340.

<sup>12</sup> In argomento, C. GIGANTE, *Sulla responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al terzo estraneo all'organizzazione imprenditoriale*, in [www.dpei.it](http://www.dpei.it), 8 ottobre 2024.

<sup>13</sup> Cass. pen., Sez. IV, 9 settembre 2015, n. 40721.

<sup>14</sup> Cass., Sez. IV, 17 giugno 2014, n. 43168; Cass., Sez. IV, 12 novembre 2019, n. 51142.

<sup>15</sup> Così, Cass., Sez. IV, 17 giugno 2014, n. 43168.

<sup>16</sup> Cass., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899; ripresa anche da Cass., Sez. IV, 24 luglio 2023, n. 31816.

*«dovrebbero indiscriminatamente applicarsi ovunque e in modo assoluto, come nella pubblica via, generalmente destinata al transito dei veicoli e al camminamento pedonale, dove chiunque può entrare in contatto con l'area di rischio extra-lavorativa, ma solo se occasionalmente adibita ad area cantieristica»<sup>17</sup>.*

La Cassazione, con riferimento alla medesima vicenda di Viareggio, ha stabilito, quindi, che il fulcro della tutela antinfortunistica non risiederebbe meramente nella posizione di garanzia e sui connaturati poteri impeditivi del risultato lesivo prodotto a causa della condotta omissiva impropria colposamente posta in essere, preferendo un'impostazione "intermedia", che ricostruisce i profili della responsabilità del datore di lavoro solo dopo aver identificato la regola cautelare (generica o specifica) e il destinatario della tutela, attraverso l'individuazione dello scopo di protezione della norma<sup>18</sup>.

Si tratta di un tema controverso, in cui vengono in gioco pure distinzioni come quella tra "posizione di garanzia" (rispetto a soggetti determinati) e "posizione di controllo" (correlata a fonti di pericolo piuttosto che ai destinatari della tutela), che sono oggetto di interpretazioni tutt'altro che agevoli e che generano costante incertezza nella prassi.

L'approccio sembra doversi pur sempre misurare, però, con l'elemento della relazione fra l'ambiente di lavoro e l'esecuzione dell'opera lavorativa, perché l'area di rischio dovrebbe essere ritenuta estesa a tutte le attività che implicano delle prestazioni lavorative e non anche tutti i luoghi teoricamente interessati dalle misure antinfortunistiche<sup>19</sup>.

#### 4. La decisione della Corte.

La sentenza in commento si inserisce nel filone interpretativo della IV Sezione espresso nella vicenda relativa al disastro di Viareggio. In particolare, la Corte di cassazione ha rilevato che talune norme antinfortunistiche sarebbero dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che vengono in contatto con «*l'ambiente di lavoro*», indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza o di collaborazione esterna con il titolare dell'impresa.

Di talché, ove in tali luoghi si verificano, a danno di un terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, «*è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza del soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico*».

Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del «*fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*», allora, sarebbe necessario che venisse violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio derivante dallo svolgimento di attività lavorativa/produttiva e che a questa violazione seguano, quale concretizzazione del rischio lato senso "lavorativo", gli eventi di morte o lesioni in danno dei lavoratori o anche di terzi, quest'ultimi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori.

<sup>17</sup> Cass., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899.

<sup>18</sup> S. TORDINI CAGLI, *Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica*, in *Discrimen*, 16 febbraio 2022, 10 ss.

<sup>19</sup> Nella vicenda del disastro ferroviario di Viareggio gli eventi lesivi si sono fatalmente riversati sugli abitanti del *locus commissi delicti* estranei alla sfera di governo del rischio lavorativo. La sentenza ha escluso la sussistenza della circostanza in disamina, con l'effetto dell'inapplicabilità del raddoppio dei termini di prescrizione imposto dall'art. 157, comma 6 c.p., e ha conseguentemente dichiarato estinti i delitti di omicidio colposo. Il mancato riconoscimento dell'aggravante ha poi determinato il venir meno della legittimazione attiva degli enti costituitisi parte civile nel processo penale e, segnatamente, delle associazioni che contemplavano nel proprio statuto sociale le finalità di tutela prevenzionistica dei lavoratori, oltre agli enti sindacali che avevano avanzato le proprie pretese risarcitorie a seguito delle vittime rimaste uccise dalla violazione antinfortunistica.

Partendo da tali considerazioni, quindi, i giudici hanno evidenziato che il minore fosse stato esposto al medesimo rischio a cui avrebbero potuto essere esposti i lavoratori. Secondo i giudici, infatti, l'evento lesivo occorso al giovane avrebbe rappresentato la specifica concretizzazione del rischio che avrebbe potuto incombere sui lavoratori, come documentato anche dal DVR, che aveva operato espresso riferimento al fatto che i rischi ivi contemplati – riguardando un luogo aperto ed accessibile al pubblico – potessero involgere tanto i lavoratori quanto i visitatori del parco.

Del resto, come riportato in sentenza «*i due giudizi di merito avevano permesso di appurare che l'RSPP aveva del tutto omissso di segnalare nell'ottica della redazione del DVR il pericolo di caduta*», pericolo costituito dalla presenza del pozzo in pessimo stato di manutenzione, collocato in una zona del parco liberamente accessibile e fruibile dalla collettività, perché stabilmente destinata ad area ricreativa di gioco da parte dei coordinatori del centro estivo parrocchiale.

Nel corso del processo era stato parimenti accertato che nessun segnale o cartello fosse stato apposto in prossimità del pozzo al fine di segnalare il divieto di avvicinamento e di accesso nonché il pericolo di caduta, con la conseguenza che la morte della vittima si era verificata proprio in ragione della grave e colposa omissione di cautele antiinfortunistiche.

A supporto della decisione, infine, i giudici hanno richiamato precedenti pronunce giurisprudenziali che hanno affermato che l'RSPP può rispondere, anche in concorso con il datore di lavoro, dell'infortunio occorso al dipendente o ad un terzo, ogni qual volta l'incidente sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che tale soggetto avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione segua l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione<sup>20</sup>. L'RSPP, infatti, «*ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri*»<sup>21</sup>.

## 5. Considerazioni conclusive.

Per quanto riguarda la capacità espansiva delle regole cautelari prevenzionistiche, la sentenza in commento mostra di aderire ad alcune recenti linee ermeneutiche, richiedendo, per l'applicazione delle aggravanti prevenzionistiche, che vi sia causalità tra la violazione e l'evento e che lo stesso – anche sotto il profilo soggettivo – possa essere addebitato all'autore.

In questa prospettiva, è stato riconosciuto che l'omissione contestata costituisca violazione dei doveri incombenti sulla figura professionale *de qua* e che tale condotta fosse stata produttiva dell'evento lesivo-morte.

Quanto alla configurabilità delle aggravanti (che rappresenta una questione, a ben considerare, collegata ma non esattamente coincidente con quella della responsabilità penale per fatti di omicidio o lesioni imputabile ad un soggetto pur gravato da un obbligo di sicurezza per gli ambienti di lavoro), poste le diverse oscillazioni giurisprudenziali che hanno preso in considerazione le diverse accezioni di prossimità dei soggetti che costellano l'ambiente lavorativo, potrebbe essere opportuno un intervento da parte del legislatore, teso a risolvere dubbi interpretativi. Allo stato, infatti, gli obblighi di prevenzione e le correlate responsabilità datoriali previste dal d.lgs. n. 81/2008, per via giurisprudenziale, talora fuoriescono dalla propria *sedes materiae* per tutelare ogni contatto con

<sup>20</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 10 marzo 2021, n. 24822.

<sup>21</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 21 dicembre 2018, n. 11708. In argomento, vd. A. DE LIA, *La responsabilità per gli infortuni sul lavoro*, in Id. – A. Manna, *Dieci nodi gordiani di diritto penale dell'economia*, Milano, 2021, 53.

l'organizzazione lavorativa, non consentendo di identificare *ex ante* i margini del rischio<sup>22</sup>.

La complessa matrice evolutiva della disciplina prevenzionistica richiederebbe, invece, un corretto bilanciamento tra la salvaguardia di terzi e la necessità di porre limiti all'espansione della normativa antinfortunistica e, comunque, un maggior impegno da parte del legislatore, che dovrebbe aver cura di specificare i casi in cui la regola cautelare possa ritenersi posta a tutela di soggetti diversi dai lavoratori.

---

<sup>22</sup> E. NAGNI, *Dall'esportazione del rischio alla sua concretizzazione: il difficile equilibrio di tutela del terzo estraneo all'attività di impresa*, cit., 134 ss.